



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

Roma, 16 agosto 2017

Prot. n. 3461/ARA OR/ml

Oggetto: legge 4 agosto 2017 n. 124  
“Legge annuale per il mercato  
e la concorrenza”.

**Disposizioni di prima applicazione.**

Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici  
e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI

*e-mail*

Ai Presidenti delle Federazioni Regionali  
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI

*e-mail*

Ai Consiglieri Nazionali

LORO SEDI

*e-mail*

Ai Consiglieri Nazionali di Disciplina

LORO SEDI

*e-mail*

Ai componenti il Comitato Amministratore  
AGROTECNICI/ENPAIA

LORO SEDI

*e-mail*

Ai componenti delle “Consulte tematiche”

LORO SEDI

*e-mail*

Agli iscritti alla LISTA DI CONTATTO

LORO SEDI

*e-mail*

A tutti gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici  
e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI

*e-mail*

**CIRCOLARE PUBBLICA**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto scorso è stata pubblicata la legge n. 124/2017, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, licenziata dal Parlamento dopo un lunghissimo e defatigante iter durato 900 giorni.

UFFICIO DI PRESIDENZA: Agrotecnici  
Poste Succursale n. 1 - 47122 FORLÌ  
Tel. 0543/720.908  
Fax 0543/795.263



SEDE: Ministero della Giustizia  
Via Arenula, 71 - 00186 ROMA  
Tel. 06/6813.4383 - 06/6885.2531  
Fax 06/6813.5409

E-MAIL: [agrotecnici@agrotecnici.it](mailto:agrotecnici@agrotecnici.it) - PEC: [agrotecnici@pecagrotecnici.it](mailto:agrotecnici@pecagrotecnici.it) - [www.agrotecnici.it](http://www.agrotecnici.it)

La nuova legge contiene numerose novità per i liberi professionisti, e specificatamente per gli iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, che si vengono di seguito a prendere in esame:

1. La disposizione più rilevante per la nostra categoria, e certamente quella più attesa dagli iscritti, è contenuta all'art. 1 comma 151 con il quale si procede alla piena "restituzione" delle competenze catastali agli Agrotecnici ed agli Agrotecnici laureati. In tal modo viene sanata la ferita aperta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154/2015 che tanto aveva fatto discutere (*avendo "cancellato" l'art. 26 comma 7-ter della legge 28 febbraio 2008 n. 31 -che chiariva le competenze catastali degli Agrotecnici- non perchè gli stessi non le sapessero svolgere ma perchè, a detta dei giudici costituzionali, quell'articolo era contenuto in un provvedimento normativo inidoneo, cioè un decreto-legge mentre avrebbe dovuto essere contenuto in una legge ordinaria. Sul punto si veda anche la Circolare Pubblica prot. n. 2017/2015*).

Così recita il nuovo comma 151 art. 1 della legge n. 124/2017:

**“Il comma 96 dell’articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251.”**

Per completezza si riporta il testo del comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001”*:

*“Gli atti di aggiornamento geometrico di cui all’articolo 8 della legge 1 ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e le denunce di variazione di cui all’articolo 27 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, resi dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono redatti conformemente alle disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.”*

La norma è già entrata in vigore ma occorre ancora attendere che l'Agenzia delle Entrate - Direzione del Territorio ripristini i codici di accesso abilitativi agli iscritti all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.

2. La seconda disposizione in ordine di importanza, la cui approvazione è stata fortemente richiesta dallo scrivente Collegio Nazionale, è quella contenuta all'art. 1 comma 152. Essa riguarda tutte le professioni ordinistiche e si propone di portare maggiore trasparenza nelle professioni dotate di un Albo, i cui iscritti adesso dovranno indicare ai propri clienti ed all'utenza in generale i titoli effettivamente posseduti e le eventuali specializzazioni.

Così recita il comma 152 dell'art. 1 della legge n. 124/2017:

**“Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.”**

Si tratta di una disposizione di grande impatto per gli Albi (*sono soprattutto quelli delle professioni tecniche, già interessati dal DPR n. 328/2001*) ai quali si accede attraverso plurimi percorsi di studi: adesso gli iscritti dovranno esattamente indicare da quale percorso formativo provengono e quali eventuali specializzazioni possiedono.

Sarà così più facile per i committenti individuare il professionista più idoneo alle specifiche necessità, rendendo così più trasparente e semplice il rapporto professionale.

La disposizione è già in vigore ma gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati dovranno attendere le specifiche regole che saranno definite a livello nazionale e loro comunicate attraverso i rispettivi Collegi territoriali di iscrizione, ai quali dovranno pertanto fare esclusivo riferimento.

3. La terza novità di rilievo è rappresentata dall’art. 1 comma 150 ed interessa indifferentemente tutte le professioni. Anch’essa mira a migliorare la trasparenza nel rapporto fra il professionista ed il cliente e riguarda l’obbligo di comunicare a quest’ultimo, in forma scritta o digitale, sia il grado di complessità dell’incarico ricevuto sia gli oneri che il cliente dovrà verosimilmente sostenere sino al compimento dell’incarico stesso: in sostanza bisognerà fornire ai propri clienti, al momento di assumere un incarico professionale, un preventivo scritto.

Per raggiungere questo obiettivo è stato modificato il comma 4 dell’art. 9 del decreto-legge 24.1.2012 n. 1 (*convertito con modificazione dalla legge n. 27 del 24.3.2012*) che già aveva introdotto i preventivi per i professionisti, da rendersi però solo se espressamente richiesti dalla clientela; la circostanza che i preventivi fossero “facoltativi” aveva di fatto vanificato la disposizione, che oggi pertanto è stata resa “obbligatoria”: il preventivo va comunicato al cliente anche se quest’ultimo non lo richiede espressamente.

Per completezza si riporta il comma 4 dell’art. 9 del decreto-legge n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012, nel nuovo testo modificato a seguito dell’approvazione della legge n. 124/2017:

**“Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì**

**indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.”**

Essendo la disposizione già in vigore gli iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e egli Agrotecnici laureato possono continuare ad utilizzare liberamente i formulari dei preventivi sinora impiegati (*in attesa di un modello unificato che è in fase di elaborazione*), ricordandosi unicamente che adesso vi è l'obbligo di renderli anche se non espressamente richiesti dal cliente.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

  
(Roberto Orlandi)